

La Separazione dei coniugi e il divorzio

Il diritto famiglia è stato recentemente revisionato dalla nuova legge sull'affido condiviso, che determina rinnovati criteri che regolamentano il rapporto dei coniugi tra loro e con la prole, e pertanto

il TUO problema non può essere trattato superficialmente.

- Se vuoi conoscere i **tuo** diritti in tema di separazione dal coniuge...
- o se ritieni che quanto statuito dal giudice, in sede di separazione o divorzio debba essere **rivisto**...
- se ti rendi conto che il tuo matrimonio sta vivendo una **crisi non superabile**...
- o, più semplicemente, se desideri realmente sapere "a cosa vai incontro" se decidi di separarti dal coniuge...

GLI AVVOCATI ASSOCIATI RISPONDONO ALLA TUA DOMANDA
CLICCA QUI → <http://online.gliavvocatiassociati.it>

Di seguito ti forniamo delle informazioni di carattere generale che, tuttavia, ti invitiamo a considerare a puro scopo informativo.

L'assistenza legale di un **Avvocato**, che noi ti forniamo, non può essere sostituita dalla semplice lettura di quanto segue.

Pubblica gratis questa guida sul tuo sito !

questa guida **puo' essere** liberamente copiata, distribuita e/o ripubblicata sul tuo sito web a patto di NON modificare in alcun modo i contenuti, il copyright e i links in essa presenti.

➤ **AGGIORNAMENTI**

Per scaricare la **versione aggiornata** della guida da pubblicare sul tuo sito
Clicca qui → <http://online.gliavvocatiassociati.it>

➤ **COPYRIGHT**

Questa guida e' realizzata dallo Studio Legale Gli Avvocati Associati
Clicca qui → <http://online.gliavvocatiassociati.it/chisiamo.html>

➤ **PROMOTORI – Questa Guida è promossa da:**

<http://xoomer.alice.it/levinti/>

La separazione personale può essere chiesta da uno o entrambi i coniugi quando si verificano (anche indipendentemente dalla loro volontà) fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o che recano un pregiudizio all'educazione dei figli.

Con la separazione personale viene meno l'obbligo reciproco (assunto con il matrimonio) della coabitazione e si attenuano anche altri doveri coniugali, ma non vengono meno gli obblighi - di natura patrimoniale - di assistenza materiale né quello di reciproco rispetto.

La separazione può essere **giudiziale o consensuale**.

E' consensuale quando i coniugi raggiungono tra di loro un accordo, che viene poi sottoposto all'omologazione del giudice. Quando, invece, non c'è accordo fra i coniugi, ciascuno dei due può chiedere al giudice l'autorizzazione a vivere separato dall'altro. In questo caso la separazione è giudiziale (cioè dichiarata con sentenza, a conclusione di un vero e proprio processo civile).

Ai sensi dell'articolo 150 del codice civile come modificato dall'articolo 32 della Legge del 19.05.1975 n. 151 la separazione tra i coniugi può essere consensuale o giudiziale. Optare per una separazione consensuale è indubbiamente la strada più veloce ed economica per porre fine al proprio rapporto matrimoniale. Si tratta di un accordo tra i coniugi che viene manifestato in un apposito atto (ricorso) davanti al Tribunale competente.

La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione). Altri effetti, invece, residuano, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole).

Diversamente dal passato, oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive, cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi. È possibile quindi che i coniugi si separino perché avvenimenti esterni si frappongono alla coppia, perché sopraggiungono circostanze non previste, né prevedibili, al momento della celebrazione del matrimonio,

perché ci si rende conto dell'esistenza di un'incompatibilità caratteriale insuperabile e, in generale, per tutti quei fatti che, usando l'espressione del legislatore, "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole" (art. 151, 1° co. c.c.).

La separazione, a differenza del divorzio, ha inoltre carattere transitorio, tanto che è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.). Per rendere formale la riconciliazione, oltre all'accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un'apposita dichiarazione.

Può accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalità (senza quindi fare ricorso ad un giudice), ponendo in essere la cosiddetta separazione di fatto, (marito e moglie vivono insieme o in dimore diverse, ma ognuno si occupa del proprio destino, disinteressandosi dell'altro). La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine di tre anni per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale.

A differenza dalla separazione di fatto, la separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli. Tra i principali ambiti nei quali si manifestano mutamenti della situazione giuridica si segnalano:

- le questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune, e i diritti successori
- il diritto al mantenimento per l'ex coniuge
- il diritto agli alimenti per l'ex coniuge
- l'assegnazione della casa familiare
- l'affidamento dei figli ed il loro mantenimento

La separazione legale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale. La separazione consensuale è l'istituto giuridico attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.

La separazione consensuale non è quindi possibile in mancanza di un accordo tra i coniugi che investa ciascuna questione (diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).

La separazione consensuale ha inizio con il deposito del ricorso, che in quasi tutti i tribunali può anche avvenire senza l'assistenza di un avvocato (per maggiori informazioni è possibile consultare le pagine sul servizio di separazione online).

All'udienza che sarà fissata dinanzi al presidente del tribunale, i coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il presidente del tribunale può adottare gli eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti. È da questa data che decorre il termine di tre anni per poter richiedere il divorzio.

Successivamente, se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e soprattutto per la prole, il tribunale dispone con decreto l'omologazione delle condizioni (decreto di omologa), così determinando di diritto la separazione.

Le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.

Alla separazione giudiziale si fa ricorso nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi e non può pertanto addivenirsi ad una separazione consensuale. La separazione giudiziale può essere quindi richiesta anche da uno solo dei due coniugi.

In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione, cioè l'accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto (per ulteriori informazioni: sentenze sull'addebito della separazione). Nel caso in cui l'addebito sia riconosciuto dal giudice a carico di uno dei coniugi, questi non ha diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento e perde la maggior parte dei diritti successori.

La prima udienza del giudizio prevede la comparizione personale dei coniugi davanti al presidente del tribunale ed avviene con le stesse modalità della separazione consensuale. Anche per il caso di separazione giudiziale, il presidente del tribunale può, in questa fase, adottare i provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e della prole. Successivamente, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario ed il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza.

È pure riconosciuta la possibilità di dichiarare immediatamente la separazione tra i coniugi, con sentenza non definitiva già in conseguenza alla prima udienza, in modo da poter poi proseguire il procedimento per decidere solo gli aspetti controversi. Ciò permette di poter richiedere il divorzio anche prima dell'emissione della sentenza definitiva che statuisce e disciplina i rapporti tra marito e moglie.

Qualora si inizi una separazione giudiziale questa, anche in corso di causa, può essere trasformata in separazione consensuale. Non può invece accadere il contrario, e deve avviarsi una nuova procedura.

Le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.